



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

Esemplare per l'Agenzia

**ATTO DI DICHIARAZIONE N. 01**

AGENZIA DI VERONA SUD

COD. 13F

POLIZZA N. 0239443074

MODELLO R60

RAMO 33 R.C.D.

CONTRAENTE IPERBARICO DI BOLZANO SRL

DATA EMISSIONE 21/05/2003

1907 21 MAG 2003 09:05

**PRECISAZIONI**

Mediante la presente appendice si conviene tra le Parti che a parziale derogazione dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aereomobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. a). Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato.

Fermo il resto.

Assicurazioni Generali

Contraente/Assicurato



DA RITORNARE FIRMATO



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

Esemplare per l'Agenzia

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 02

**GENERALI** 21290270 6016 13 FEB 2004 11:56

AGENZIA DI VERONA SUD

COD. 13F

POLIZZA N. 0239443074

MODELLO R60

CONTRAENTE IPERBARICO DI BOLZANO SRL

DATA EMISSIONE 13/02/2004

**PRECISAZIONI**

Ad integrazione di quanto previsto in polizza si prende atto che dalla garanzia restano esclusi i danni:

- di qualunque natura derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Fermo il resto.

Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente/Assicurato





**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

Esemplare per l'Agenzia

**Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 03**

AGENZIA DI VERONA SUD


COD. 13F

POLIZZA N. 0239443074

MODELLO R60

CONTRAENTE IPERBARICO DI BOLZANO SRL

DATA EMISSIONE 26/03/2004

 21290270 6643 26 MAR 2004 16:22

**PRECISAZIONI**

A modifica di quanto previsto alle dichiarazioni dell'Assicurato, si prende atto che sullo stesso rischio era precedentemente in corso polizza RCD con la Spett.le TORO ASSICURAZIONI e dalla stessa disdettata per la scadenza del 21/05/2003 per revisione dei tassi.

Fermo il resto.

Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente/Assicurato





**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

Esemplare per l'Agenzia

**Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 04**


AGENZIA DI VERONA SUD

COD. 13F

POLIZZA N. 0239443074

MODELLO R60

CONTRAENTE IPERBARICO DI BOLZANO SRL

 21290270 6804 07 APR 2004 15:04

DATA EMISSIONE 05/04/2004

**PRECISAZIONI**

Relativamente al periodo 21.05.2003-31.12.2003 si conviene di non dar corso alla regolazione del premio intendendosi compensare la differenza con il maggior premio pagato sulla polizza n. 239443073 collegata alla presente.

Fermo il resto.

Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente/Assicurato

---





**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

Esemplare per la Direzione

**Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 05**

AGENZIA DI VERONA SUD

COD. 13F

POLIZZA N. 239443074

MODELLO R60

CONTRAENTE IPERBARICO DI BOLZANO SRL

DATA EMISSIONE 29/03/2005

21290270 2136 29 MAR 2005 09:12

**PRECISAZIONI**

Relativamente alla regolazione riguardante il periodo 31/12/2003 - 31/12/2004 il premio indicato alla voce "anticipo" è comprensivo di Euro 575,80 quale maggior importo pagato in via anticipata sulla polizza n.239443073 collegata alla presente.

Fermo il resto.

Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente/Assicurato

---



DA RITORNARE FIRMATO



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

Direzione per l'Italia

Esemplare per l'Agenzia

APPENDICE N. 00006

VALORI ESPRESSI IN EURO

POLIZZA 239443074		AGENZIA VERONA SUD		codice 13F 00	
CONTRAENTE IPERBARICO DI BOLZANO SRL		ANNULLA E SOSTITUISCE L'APPENDICE N. _____			
V. DEL VIGNETO 31 via, piazza, n. civico BOLZANO 39100 località c.a.p.		COASSICURAZIONI (come da allegato)			
ANNUALE Rateazione	DECORRENZA dalle ore 24 del 11 01 2006 CC MM AA		EMISSIONE 1° QUIETANZA 31 12 2006 CC MM AA		SCADENZA CONTRATTO 31 12 2006 CC MM AA

A modifica di quanto risulta dai precedenti documenti contrattuali, il premio della suindicata polizza viene modificato come sottoindicato:

PREMIO						
IMPONIBILE ANNUO	%	AUMENTO PER FRAZIONAMENTO	TOTALE IMPONIBILE ANNUO	IMPONIBILE DI RATA	IMPOSTA	TOTALE
4.114,11			4.114,11	4.114,11	915,39	5.029,50
Importo premio prima rata (sino al 31/12/2006)				793,45	176,55	970,00

Atto dichiarativo

Alla polizza in oggetto vengono apportate le seguenti modifiche:

a parziale deroga di quanto previsto alla Condizione Aggiuntiva "1) CASE DI CURA lettera e)", la copertura di polizza viene estesa alla responsabilità personale dei medici non dipendenti utilizzati dal contraente, i cui nomi sono di seguito riportati.

Tale estensione opera esclusivamente per le attività svolte da tali medici presso il contraente.

- D.ssa Barbara Farina
- Dott. Panagia Mario


Per tale estensione di garanzia viene pattuito un premio aggiuntivo lordo annuo di Euro 500,00 per ciascun medico.

Fermo il resto.

La presente appendice forma parte integrante della suindicata polizza.

Assicurazioni Generali S.p.A.

Il Contraente



*Joe Gouvy*

Il pagamento dell'importo di euro \_\_\_\_\_ effettuato in contante alle mani addi \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_. L'ACQUISITORE \_\_\_\_\_



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

Esemplare per la Direzione

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 007

AGENZIA DI VERONA SUD

COD. 13F 00

POLIZZA N. 239443074

MODELLO R60

CONTRAENTE IPERBARICO DI BOLZANO SRL

DATA EMISSIONE 15/01/2010

PRECISAZIONI

Mediante la presente appendice che forma parte integrante del contratto a margine indicato, a parziale rettifica di quanto previsto in polizza si prende atto che il termine di pagamento delle rate di premio viene elevato a 30 giorni.

Fermo il resto.

Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente/Assicurato

---

Stampa: 20240210 15:16:11



*210*



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

**DA RITORNARE FIRMATO**

Esemplare per l'Agenzia

**Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 008**

AGENZIA DI VERONA SUD

COD. 13F 00

POLIZZA N. 239443074

MODELLO R60

CONTRAENTE IPERBARICO DI BOLZANO SRL

DATA EMISSIONE 04/04/2013


**PRECISAZIONI**

Mediante la presente appendice, che forma parte integrante del contratto a margine indicato, a parziale modifica di quanto previsto in polizza, a far data dal 31/12/2012 si provvede ad elevare il termine per la presentazione dei dati consuntivi a 180 giorni.

Fermo il resto.

Assicurazioni Generali S.p.A.

*Mario Bruno Giubbi*


**Contrattante/Assicurato**  
**IPERBARICO di BOLZANO Srl**  
 Via E. Fermi, 2  
 P. IVA. 01531830212  
**BOLZANO**



APPENDICE N. 00009

VALORI ESPRESSI IN Euro

POLIZZA 239443074		AGENZIA VERONA SUD		codice	13F 00	
CONTRAENTE IPERBARICO DI BOLZANO SRL		ANNULLA E SOSTITUISCE L'APPENDICE N. _____				
V. ENRICO FERMI 2 via, piazza, n. civico		COASSICURAZIONI (come da allegato)				
BOLZANO		c.a.p.		39100		
ANNUALE Rateazione	DECORRENZA dalle ore 24 del		EMISSIONE 1° QUIETANZA		SCADENZA CONTRATTO	
	31	12	2014	31	12	2015
	GG	MM	AA	GG	MM	AA

A modifica di quanto risulta dai precedenti documenti contrattuali, il premio della suindicata polizza viene modificato come sottoindicato:

PREMIO						
IMPONIBILE ANNUO	%	AUMENTO PER FRAZIONAMENTO	TOTALE IMPONIBILE ANNUO	IMPONIBILE DI RATA	IMPOSTA	TOTALE
4.319,83			4.319,83	4.319,83	961,17	5.281,00
Importo premio prima rata (sino al 31/12/2015)				4.319,83	961,17	5.281,00

Atto di dichiarazione

Mediante la presente appendice, che forma parte integrante della polizza a margine indicata, a parziale modifica di quanto previsto nella stessa, si prende atto di quanto segue:

1) si provvedere a modificare i massimali come segue:

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Euro 3.000.000,00 per ogni persona e con il limite di

Euro 2.500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone

B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Euro 2.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro

2) si provvede a modificare il parametro per il calcolo del premio come segue:

- tasso di regolazione: **6,615 promille** imponibile;

- premio annuo anticipato: **Euro 4.319,84** imponibile;


- premio minimo annuo: **Euro 3.461,00** imponibile.

Fermo il resto.

La presente appendice forma parte integrante della suindicata polizza.

Venezia , il 23/01/15

Generali Italia S.p.A.




Contraente/Assicurato



Il pagamento dell'importo di euro \_\_\_\_\_ è stato effettuato in mie mani addi \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

ISTITUTO IPERBARICO SPA  
Via Francia, 35  
P. IVA 02409050230  
VILLAFRANCA - VERONA

 **GENERALI**  
23 GEN. 2015  
GENERALI ITALIA SPA  
AGENZIA GENERALE VERONA SUD  
PAGATO



# GENERALI

DA RITORNARE FIRMATO

Esemplare per l'Agenzia

**Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 010**

AGENZIA DI VERONA SUD

COD. 13F 00

POLIZZA N. 239443074

MODELLO R60

CONTRAENTE IPERBARICO DI BOLZANO SRL

DATA EMISSIONE 20/03/2015

Atto di dichiarazione

Mediante la presente appendice, che forma parte integrante del contratto a margine indicato, si prende atto che la Società rinuncia al diritto di surroga spettante ai sensi dell'art. 1916 del Cod. Civ. nei confronti del Direttore Sanitario della struttura assicurata.

Fermo il resto.

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato

2017, n.24. Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del personale dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

#### Validità temporale dell'assicurazione

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti accaduti durante il medesimo periodo o nei dieci anni antecedenti la decorrenza del contratto.

In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento assistite da coperture assicurative in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente assicurazione.

Per i sinistri relativi a fatti commessi nei 10 anni antecedenti la decorrenza del contratto si intende stabilito un sotto-limite aggregato pari all'importo indicato nel massimale annuo di Polizza.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di Fatti Noti che potrebbero determinare Richieste di Risarcimento da parte di terzi, in dipendenza dell'attività esercitata dall'Assicurato, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla data di effetto della Polizza, salvo quanto eventualmente indicato nella Proposta Questionario.

#### Legge Privacy (D.Lgs. n. 196/2003)

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Questa garanzia è prestata con il limite pari all'importo di EURO 150.000,00.

#### Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della responsabilità che dovesse essergli

ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;
3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

Fermo il resto.

La presente appendice forma parte integrante della suindicata polizza.

Venezia, li 22/01/18

Generali Italia S.p.A.

Il pagamento dell'importo di euro \_\_\_\_\_ è stato effettuato in mie mani addì \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ L'ACQUISTATORE \_\_\_\_\_

**Generali**

12 feb. 2018

Generali Italia S.p.A.  
AGENZIA DI VERONA FIERA  
PAGATO

**PAGATO CON BONIFICO BANCARIO**

Contraente/Assicurato  
IPERBARICO DI BOLZANO S.p.A.

DA RITORNARE FIRMATO



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE  
( Mod. R60E )

PAGINA N. 1

Polizza n. 239443074 Agenzia VERONA SUD

Codice 13F 00

Assicurato Contraente IPERBARICO DI BOLZANO SRL  
V. DEL VIGNETO 31  
39100 BOLZANO

Codice Fiscale o partita IVA: 0000001531830212

decorrenza ore 24 del 21.05.2003 scadenza ore 24 del 31.12.2004

rateazione  
ANNUALE

VALORI ESPRESSI IN Euro

PREMIO RATA INIZIALE FINO ALLE ORE 24 DEL 31.12.2003

Imponibile	Imposta	Totale
2.005,31	446,19	2.451,50

PREMIO RATE SUCCESSIVE DALLE ORE 24 DEL 31.12.2003

Imponibile	Imposta	Totale
3.296,11	733,39	4.029,50

MASSIMALI E RISCHI ASSICURATI

La Societa' Assicurazioni Generali, nei modi, limiti e termini di cui agli allegati testi :

- delle Condizioni Generali a stampa contenute nel Modello R60 Ed.03/02 che forma parte integrante del presente contratto e che l'Assicurato dichiara di conoscere, accettare ed avere ricevuto;
- delle Condizioni Particolari dattiloscritte,

presta l'assicurazione, fino a concorrenza delle seguenti somme:

Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di

A) Responsabilita' Civile verso Terzi (R.C.T.):

Euro 2.000.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali e di Euro 1.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a piu' persone,

B) Responsabilita' Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):

Euro 1.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato,

per le conseguenze della responsabilita' civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nella sua qualita' di di esercente un centro per





POLIZZA 239443074

PAGINA N. 2

l'ossigenoterapia iperbarica comprese tutte le operazioni inerenti lo svolgimento dell'attività'

#### CONDIZIONI PARTICOLARI

##### 1) CASE DI CURA

Premesso che agli effetti della garanzia RCT per sinistro s'intende la richiesta di risarcimento dei danni per i quali e' prestata l'assicurazione, si conviene quanto segue:

- a) L'assicurazione di R.C.T. vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validita' dell'assicurazione, o, comunque, entro un anno dalla cessazione dello stesso, purché relative a fatti accaduti durante il periodo di validita' del contratto.
- b) L'assicurazione copre anche la responsabilita' civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso del personale dipendente addetto alle attività per le quali e' prestata l'assicurazione e del quale debba rispondere ai sensi di legge, la Societa' rinuncia al diritto di surroga nei confronti del suddetto personale per danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle proprie mansioni.
- c) Limitatamente all'esercizio delle strutture, la garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopra citate, consegnate e non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni danneggiato e' pero' limitata a Euro 500= (Lire 968.135) per la responsabilita' prevista a' sensi di legge per le cose consegnate, ed a Euro 250= (Lire 484.068) per la responsabilita' prevista a' sensi di legge per le cose non consegnate.  
L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.  
Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonche' quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.
- d) Ad integrazione di quanto disposto dall'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente garanzia non comprende i danni:
  - di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi o terapie di natura estetica;
  - verificatisi in relazione alla gestione di farmacie con vendita



- al pubblico;
  - connessi all'attività didattica o di ricerca svolta nell'ambito delle strutture dell'Assicurato;
  - verificatisi nell'ambito dei reparti di ricovero e cura gestiti da Enti convenzionati con l'Assicurato.
- e) Premesso che l'Assicurato si avvale dell'opera di personale non dipendente, sanitario e non, si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nell'effettuazione delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato stesso, fermo restando che la garanzia non si estende alla R.C. personale di tali soggetti.
- f) Sono esclusi dall'assicurazione i danni conseguenti al mancato rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, indicati nell'allegato al D.P.R. 14 gennaio 1997 (pubblicato nella G.U. 20 febbraio 1997, n.92, Suppl. Ord. n. 37) per l'esercizio delle attività sanitarie, indipendentemente dall'emanazione dei provvedimenti regionali dei cui al secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. sopra richiamato.
- g) La garanzia opera purché l'Assicurato / Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio delle attività oggetto della presente assicurazione ed è inoltre subordinata all'acquisizione di valido consenso informato secondo i protocolli previsti dalle singole attività

## 2) GARANZIE ACCESSORIE

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose su cui tali insegne, cartelli o striscioni sono affissi;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili.

## 3) INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie





POLIZZA 239443074

PAGINA N. 4

professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della societa'anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

La presente garanzia opera a condizione che le retribuzioni erogate a detto personale siano denunciate alla Societa'e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

#### 4) CLAUSOLA DI PRECISAZIONE

A complemento di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

#### 5) FORNITORI COME TERZI

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che, occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni occorsi sul lavoro, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della societa'anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione e'altresi'operante anche per la responsabilita' civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attivita'sopraccitate.



## 6) DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti in genere ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150= (Lire 290.440) per ogni mezzo danneggiato.

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 delle C.G.A., sono, altresì esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

## 7) RESPONSABILITÀ PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti sono considerati terzi, entro i limiti del massimale di RCO, anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

## 8) COMMITTEZZA AUTO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. a) delle C.G.A., l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 2 lett. a) delle C.G.A.

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 2600= (Lire 5.034.302) per ogni sinistro.





POLIZZA 239443074

PAGINA N. 6

9) ELEVAZIONE TERMINI DENUNCIA SINISTRI

A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che il termine di rispetto per la denuncia dei sinistri deve intendersi elevato da 3 a 9 giorni.

10) ESTENSIONI DIVERSE

La garanzia e' altresì efficace per la responsabilita' civile imputabile all'Assicurato in conseguenza di:

- operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorche' fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
- esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;
- proprieta' ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio.

11) RAPINE e/o ATTENTATI

La garanzia si intende operante anche nel caso in cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale.

12) ATTIVITA' RICREATIVE

Ferma restando l'esclusione di cui all'art. 3 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale anche per la responsabilita' civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di gite aziendali e di attivita' ricreative varie per danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i partecipanti.

13) SORVEGLIANZA PULIZIA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E COLLAUDO

Resta fra le parti convenuto che rientrano nel novero dei terzi -limitatamente alle sole lesioni corporali- i titolari ed i dipendenti di altre Ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attivita' dell'Assicurato.

La garanzia vale, inoltre, per la responsabilita' civile imputabile



all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attivita'.

#### 14) DIPENDENTI TERZI PER CROLLO TOTALE E/O PARZIALE DEI FABBRICATI

Resta fra le parti convenuto che sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, i dipendenti in genere sempreche' non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione di R.C.O. prevista dall'art. 1 lettera B) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### 15) BUONA FEDE INAIL

Resta convenuto che non costituira' motivo di decadenza delle garanzie di R.C.O. il fatto che l'Assicurato non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge a condizione che l'irregolarita' derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

#### 16) QUALIFICA TERZI AGLI AMMINISTRATORI

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 2 lettera b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, viene riconosciuta la qualifica di terzi agli amministratori dell'Assicurato, che non rivestano la qualifica di Legali Rappresentanti.

#### 17) VISITE GUIDATE - CORSI PROFESSIONALI - CONVEGNI

La garanzia comprende il rischio inerente all'organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato, di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere.

#### 18) DANNI A TERZI ARRECATI DA PERSONALE NON DIPENDENTE

Premesso che l'Assicurato per l'espletamento dell'attivita' svolta si puo' avvalere dell'opera di personale non alle sue dirette dipendenze, si conviene che e' compresa in garanzia la responsabilita' che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi da tale personale mentre esegue i lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato medesimo.

La presente garanzia opera a condizione che i corrispettivi erogati a





POLIZZA 239443074

PAGINA N. 8

detto personale siano denunciati alla Società e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

19) COMMITTENZA

L'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'assicurazione ed affidati ad altre ditte, enti o persone in genere.

20) DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Su espressa richiesta del Contraente, viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche al dipendente designato come "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell'art. 8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994.

L'assicurazione è prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza, pattuiti con il Contraente.

In caso di corresponsabilità tra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in atti.

21) RESPONSABILITÀ PERSONALE DI QUADRI E DIRIGENTI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato/Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

22) PRESTATORI D'OPERA UTILIZZATI NELL'AMBITO DELL'IMPRESA

In deroga dell'art. 2 lett. c) e art. 3 lett. e) delle C.G.A., qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione di prestatori d'opera non dipendenti e prestatori di lavoro interinale per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione,



gli stessi sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore all'6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della Societa' anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione e' altresì operante per la responsabilita' civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualita' di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato.

La presente garanzia opera a condizione che i corrispettivi erogati a detto personale siano denunciati alla Societa' e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

### 23) PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA', COMPRESI I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

A parziale deroga dell'art. 3 lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione si estende al rischio della proprieta' e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attivita' dedotta in contratto, e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia operera' per la Responsabilita' Civile incombente all'Assicurato nella sua qualita' di committente di tali lavori.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualita' di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.494/96 sempreche':

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs.494/96;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidita', stillicidio od insalubrita' dei locali.

L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 100 (Lire 193.627) per ciascun sinistro.





POLIZZA 239443074

PAGINA N. 10

24) DANNO BIOLOGICO CON FRANCHIGIA ASSOLUTA

"L'Art.1 lett. B) delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta annullato e così sostituito:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di Euro 5.000= (Lire 9.684.350) per ogni lavoratore infortunato".

Qualora nelle altre Condizioni Particolari di polizza la garanzia venga prestata con riferimento al grado di invalidità permanente, si conviene tra le parti che tale riferimento si intende privo di effetto e le garanzie vengono prestate con la franchigia assoluta di cui sopra.

L'assicurazione R.C.O. è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

25) FRANCHIGIA DANNI MATERIALI

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata - limitatamente ad ogni DANNO MATERIALE - con una franchigia assoluta di 500,00 ( ) nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di 500,00 ( ) per ciascun danno e che l'infraSCRITTA Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma. Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.



## 26) INTERLOCKING CLAUSE

Le condizioni di premio di cui alla suindicata polizza sono state concordate fra le parti in forza della stipulazione con l'infrascritta società dei sottoelencati contratti assicurativi, inerenti ad analoghe attività svolte dalla Contraente e sue collegate e controllate:

239443073

Resta, pertanto, fra le parti convenuto che l'eventuale annullamento o revisione, per qualsiasi motivo, di una delle succitate polizze, dovrà comportare la revisione contrattuale di tutte le altre.

## 27) MALATTIE PROFESSIONALI

### 1) OGGETTO

L'assicurazione inerente alla Responsabilità Civile dell'Assicurato verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 opera, altresì, per quanto sia tenuto a pagare ai sensi dell'Art. 11 del D.P.R. 1124/65 per le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

### 2) INIZIO E TERMINE

L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Fermo quanto precede, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

### 3) MASSIMALI

L'assicurazione viene prestata fino a concorrenza del massimale di Euro 500.000,00 ( Lire \_\_\_\_\_ ) = che rappresenta anche la massima esposizione della Società per tutta la durata del contratto. In caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

### 4) ESCLUSIONI

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto e per i casi di contagio da virus HIV;
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di





POLIZZA 239443074

PAGINA N. 12

legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;

- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori e rappresenti legali dell'impresa.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

5) DENUNCIA DEI SINISTRI

Fermo restando, in quanto compatibile, quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Societa' - o all'agenzia alla quale e' assegnata la polizza - l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestivita', con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato.

L'inadempimento di tale obbligo puo' comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

La Societa' ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso e' tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

CONTEGGIO DEL PREMIO

PREMIO IMPONIBILE ANNUO ANTICIPATO : Euro 3.296,00.

Il premio della polizza in termini, anticipato nella misura indicata in atti, che rappresenta anche il premio minimo annuo, verra' regolato alla fine di ogni annualita' assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, sulla base dei consuntivi, che l'Assicurato si impegna a denunciare, e dei tassi di seguito indicati, sui quali verra' conteggiata l'imposta :

Consuntivo FATTURATO AZIENDALE al Tasso del 6,300 pro-mille.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Posizioni Assicurative INAIL N..... Sede ..... Tasso ..... pro-mille




**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

POLIZZA 239443074

PAGINA N. 13

Assicurazione di responsabilita civile per lo stesso rischio della presente polizza, in corso o gia' annullate e motivi dell'annullamento:  
NESSUNA.



Paol Bonomi li 17-03-03  
L'Assicurato Contraente

IL CONTRAENTE DICHIARA ALTRESI' DI AVER RICEVUTO L'INFORMATIVA AL CONTRAENTE DI CUI ALL'ART.123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N.175;



Paol Bonomi li 17-03-03  
L'Assicurato Contraente

Ai sensi dell'Art. 1341 C.C. secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel modello R60 e che l'Assicurato dichiara di conoscere, accettare e di aver ricevuto.

- Art. 7 (tacito rinnovo del contratto);
- Art. 8 (recesso del contratto in caso di sinistro);
- Art. 9 (recesso per aumento del livello generale dei prezzi);
- Art. 10 (recesso anche parziale in caso di variazione del rischio);
- Art. 11 (assicurazioni complementari: facolta' di recesso);
- Art. 12 (regolazione del premio: sospensione dell'Assicurazione per inadempimento degli obblighi relativi);
- Art. 16 (deroga alla competenza territoriale).



Paol Bonomi li 17-03-03  
L'Assicurato Contraente






POLIZZA 239443074

PAGINA N. 14



Si da' atto che il presente contratto si compone di n. 14 pagine numerate da 1 a 14 .

 Josephoum li 17/03/03  
L'Assicurato Contraente

DICHIARAZIONE DI PERFEZIONAMENTO

L'importo di Euro 2.451,50 (la rata) e' stato pagato addi' \_\_\_\_\_  
alle ore \_\_\_\_\_ a mie mani.

L'ACQUISITORE

 **GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.  
**21 MAG. 2003**  
AGENZIA GENERALE VERONA SUD  
**PAGATO**  


Assicurazioni Generali S.p.A.







**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

POLIZZA 239443074

PAGINA N. 15

Direzione per l'Italia

Appendice EURO/LIRE a Polizza N. 239443074

Benvenuto nel "Progetto Euro" delle Generali: un futuro piu' europeo per i nostri clienti.

Oggi e' ancora piu' importante avere Generali come partner per la propria sicurezza. Grazie infatti al "Progetto Euro" delle Generali Lei potra' disporre di nuove opportunita' e soluzioni nella nuova moneta unica europea con i migliori standard europei. Chieda maggiori informazioni alla sua Agenzia di fiducia. Per quanto riguarda questo contratto - stipulato originariamente in Euro - mettiamo a Sua disposizione con questa appendice l'indicazione in Lire dei principali valori del Suo contratto.

VALORI DI POLIZZA ESPRESSI IN LIRE


PREMIO RATA INIZIALE  
(compresa imposta)  
Lire: 4.746.765

PREMIO RATE SUCCESSIVE  
(compresa imposta)  
Lire: 7.802.199

MASSIMALI ASSICURATI

RCT / RCO massimale unico	:	5.808.810.000
RCT per ogni sinistro	:	0
RCT per ogni persona	:	3.872.540.000
RCT per danni a cose	:	1.936.270.000
RCO per ogni sinistro	:	0
RCO per ogni prestatore di lavoro	:	1.936.270.000

I valori sopra espressi in Lire sono calcolati sulla base del tasso ufficiale di conversione Lira/Euro pari a 1936,27.

 li 17-03-03  
L'Assicurato Contraente





**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

Esemplare per l'Agenzia

**ATTO DI DICHIARAZIONE N. 01**

AGENZIA DI VERONA SUD

COD. 13F

POLIZZA N. 0239443074

MODELLO R60

RAMO 33 R.C.D.

CONTRAENTE IPERBARICO DI BOLZANO SRL

DATA EMISSIONE 21/05/2003

**PRECISAZIONI**

Mediante la presente appendice si conviene tra le Parti che a parziale derogia dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aereomobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. a). Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato.

Fermo il resto.

Assicurazioni Generali

Contraente/Assicurato





# GENERALI

Assicurazioni Generali S.p.A.

Direzione per l'Italia

ESEMPLARE PER L'AGENZIA

APPENDICE AGPRY03 A POLIZZA N. 0239443074

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96

Per rispettare la legge sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 10 legge 31 dicembre 1996, n. 675).

La nostra Società, per fornire i servizi<sup>(1)</sup> da Lei richiesti o in Suo favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati, eventualmente anche sensibili<sup>(2)</sup>, strettamente necessari per i suddetti servizi.

I dati forniti da Lei o da altri soggetti<sup>(3)</sup>, sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi da Lei richiesti, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica e organizzativa<sup>(4)</sup>.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge<sup>(5)</sup> - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento<sup>(6)</sup>.

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato ai sensi dell'art. 13 della legge 675/96 è il Servizio Privacy di Gruppo presso la Sede della Società, Tel. 0415492.599, Fax 0415492.235.

Ogni informazione in merito alla individuazione dei Responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati o che operano per nostro conto può essere richiesta al citato Servizio Privacy.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati comuni e sensibili apponendo la Sua firma in calce.

Inoltre, barrando una delle sottostanti caselle, Lei può decidere liberamente di dare il consenso alla Società per l'utilizzazione dei Suoi dati comuni per attività utili a migliorare i servizi offerti o per conoscere i nuovi servizi della Società stessa e di altre società del Gruppo.

In particolare, Lei può consentire alla Società di utilizzare i Suoi dati per:

- effettuare - anche tramite terzi - rilevazioni sulla qualità dei servizi o dei bisogni della clientela, nonché iniziative di informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi della Società:



NO

- comunicarli a società del Gruppo in Italia per iniziative promozionali di prodotti e servizi di tali società:



NO

Luogo e data VR/ 21/05/03

Nome e cognome o denominazione sociale

**IPERBARICO DI BOLZANO SRL**

Firma/e dell'/degli interessato/i

- (1) Conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- (2) L'art. 22 della legge 675/96 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose.
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che inseriscono il Suo nome tra gli assicurati o i beneficiari, o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile).
- (4) I soggetti possono essere nostri diretti collaboratori e svolgere la funzione di "incaricati" o di "responsabile" del nostro trattamento dei dati, oppure operare in totale autonomia come distinti "titolari" di successivi trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o ad esse correlate. Si tratta, in particolare di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa", agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, nonché organismi istituzionali quali ISVAP, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).
- (5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio, o la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 13 della legge 675/1996. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Direzione per l'Italia - Mogliano Veneto, via Marocchessa 14 - cap 31021 - Tel. 0415 492 111 - Fax 041 942 909 - www.generali.it - E-mail: info@generali.it

ACPRY03/02



Società costituita nel 1831 a Trieste - capitale sociale € 1.275.703.876,00 interamente versato - Sede Legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2 C.F., P. IVA e Reg. Imp. Trieste: 00079760328 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del RDL 29 aprile 1923 n. 966

Il presente mod. R60 Ed. 03/02 è costituito da 10 pagine



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente: **IPERBARICO DI BOLZANO SRL**

---

Polizza n°: **0239443074**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  
E PRESTATORI DI LAVORO**

**DIREZIONE INDUSTRIALE DANNI**

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## DEFINIZIONI

Nel testo si designa con la parola:

- Assicurato:** il soggetto la cui responsabilità è coperta con il contratto;
- Società:** le Assicurazioni Generali S.p.A.;
- Franchigia:** la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- Scoperto:** la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- Danni corporali:** morte o lesioni personali;
- Danni materiali:** distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

## GARANZIE ASSICURATIVE

### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

#### A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

#### B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

L'assicurazione R.C.O. È efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della L. 12 giugno 1984, n. 222.

## **Art. 2**

### **Soggetti non considerati terzi**

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) i dipendenti dell'Assicurato e i lavoratori parasubordinati, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società che - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

## **Art. 3**

### **Esclusioni**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

- d) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
- e) provocati da persone non dipendenti dell'Assicurato e di cui questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati;
- f) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; nonché a quelle che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate;
- g) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
- h) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- l) a condutture ed impianti sotterranei in genere; fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- m) derivanti dalla proprietà o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- n) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. non comprendono i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.

#### Art. 4

##### **Rischi atomici e danni da inquinamento**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.).

Sono esclusi altresì, dall'assicurazione R.C.T., i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento.

#### Art. 5

##### **Estensione territoriale**

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi Europei esclusi quelli appartenenti all'ex U.R.S.S.

L'assicurazione R.C.O. vale in tutto il mondo.

## EFFICACIA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

### Art. 6

#### Pagamento del premio - Operatività dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorso il termine di 15 giorni di cui sopra, la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società.

### Art. 7

#### Rinnovo del contratto

In mancanza di disdetta data da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza il contratto - sempreché stipulato per almeno un anno - è rinnovato per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione d'anno) e così successivamente, ma con il limite di 2 anni per ogni tacito rinnovo.

### Art. 8

#### Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso se il premio non è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società mette a disposizione dell'Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

### Art. 9

#### Anticipata risoluzione del contratto

Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione del rapporto giuridico previsti dal contratto o dall'Art. 1896 C.C., sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte:

- a) il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso (salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente Art. 9);
- b) un importo pari al 15% del premio complessivo annuo (corrispondente allo sconto per poliennalità di cui si è tenuto conto nella determinazione del premio per polizze di durata poliennale) per ogni anno in cui la polizza è rimasta in vigore, dal cui ammontare si dedurranno tanti decimi per quanti anni la polizza avrà avuto vigore, sempreché essa abbia avuto corso almeno per cinque anni.

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni in aumento eccedenti il 15% annuo sul livello generale dei prezzi in atto al momento della stipulazione del contratto, secondo le variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") pubblicato dall'Istituto Centrale di

Statistica, la Società avrà il diritto di recedere dal medesimo con preavviso di 30 giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

## ADEMPIMENTI IN ORDINE AL RISCHIO

### Art. 10

#### Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, l'Assicurato deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto.

Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'Art. 1898 C.C.

Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

### Art. 11

#### Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce l'assicurazione. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni.

### Art. 12

#### Regolazione del premio

Se il premio è convenuto tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma dell'Art. 6 nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minore durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve comunicare alla Società i dati necessari e cioè seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume d'affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. La mancata comunicazione

dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato non abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e contro per i quali l'Assicurato È tenuto a fornire documentazioni e i chiarimenti necessari (quali il libro paga prescritto dall'Art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

## SINISTRI

### Art. 13

#### Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro tre giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro per l'assicurazione R.C.T., o dall'avviso dell'inchiesta pretorile per l'assicurazione R.C.O..

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

### Art. 14

#### Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

## DISPOSIZIONI DIVERSE

### Art. 15

#### Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione per l'Italia della Società, oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

### Art. 16

#### Foro competente

Per le controversie aventi per oggetto il presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, il Foro dove ha la residenza o la sede il convenuto ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

### Art. 17

#### Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

### Art. 18

#### Rinvio alle norme di legge

Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali

**SICUREZZA. SEMPRE E OVUNQUE.**

Direzione per l'Italia - Mogliano Veneto, via Marocchessa 14 - cap 31021 - Tel. 0415 492 111 - Fax 041 942 909 - [www.generali.it](http://www.generali.it) - E-mail: [info@generali.it](mailto:info@generali.it)



Società costituita nel 1831 a Trieste - capitale sociale € 1.275.282.720,00 interamente versato - Sede Legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2  
C.F., P. IVA e Reg. Impr. Trieste: 00079760328 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del RD. 29 aprile 1923 n. 966



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

DA RITORNARE FIRMATO

Esemplare per l'Agenzia

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 001

AGENZIA DI VERONA SUD

COD. 13F 00

POLIZZA N. 290565045

MODELLO 810

CONTRAENTE COSTRUZIONI ENRICO FERMI SRL

DATA EMISSIONE 17/08/2010

PRECISAZIONI

Mediante la presente appendice, che forma parte integrante del contratto a margine indicato, a parziale rettifica di quanto previsto in polizza, si prende atto che a decorrere dalla rata del 04.08.2010, il termine di pagamento delle rate di premio viene elevato a 30 giorni.

Fermo il resto.

Assicurazioni Generali S.p.A.

AGENZIA GENERALE  
DI VERONA SUD  
Rappresentante Procuratore



Il Contraente

